

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3380 del 20/07/2020
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta GB CATALYST S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681. Modifica dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i. relativa all'impianto di messa in riserva e recupero R12 di rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3483 del 20/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venti LUGLIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **GB CATALYST S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681. **Modifica** dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i. relativa all'impianto di messa in riserva e recupero R12 di rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681.**

## LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **GB CATALYST S.r.l.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** rilasciata con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681**;
- con documentazione documentazione acquisita ai PG n. 194465 e 194468 del 18.12.2019, la ditta **GB CATALYST S.R.L.** chiede la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica suddetta;
- Le principali modifiche riguardano i seguenti aspetti:
  - a) aumento delle superfici da dedicare all'attività di recupero dei rifiuti all'interno del perimetro dell'area senza modifiche strutturali esterne;
  - b) inserimento dell'attività di apertura dei catalizzatori identificati dal codice EER 160801 (operazione di recupero R12) e installazione dei macchinari necessari per effettuare tale lavorazione;
  - c) inserimento di due punti di emissione in atmosfera relativi all'aspirazione dell'attività di apertura dei catalizzatori;
  - d) modifiche alla viabilità interna e alle aree di conferimento e verifica del materiale;
  - e) aumento delle quantità di rifiuti in stoccaggio istantaneo, senza aumento del quantitativo annuale massimo;
- La domanda di modifica ricomprende i seguenti titoli autorizzativi:
  - a) autorizzazione alla gestione rifiuti (modifica);
  - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (nuova autorizzazione);
  - c) pratica edilizia (SCIA ordinaria con inizio lavori differito, per “installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti”);

- d) nulla osta acustico (modifica);
- e) autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia in acque superficiali (nessuna modifica);
- f) autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali (nessuna modifica).

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **GB CATALYST S.r.l.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 801 del 07.01.2020;

Vista la nota acquisita al PG n. 25809 del 18.02.2020, con cui il Comune di **Cesena – Settore Governo del Territorio** ha trasmesso il proprio parere, da cui risulta quanto segue:

*“[...] La domanda di modifica comprende tra l'altro la pratica edilizia (SCIA) per l'installazione di impianti tecnologici che comporta la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici oltre alla manutenzione straordinaria del fabbricato. Verificata la documentazione presentata si rileva quanto segue:*

1. *l'intervento prevede lo smontaggio di un manufatto ad uso deposito di 4,63 mq attualmente collocato sotto la tettoia e il posizionamento dello stesso all'interno dell'edificio senza pertanto modificare la sagome e/o il volume del fabbricato. Si rileva che il medesimo fabbricato è oggetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria di cui alla 14/PRAT/2017 del 06/02/2017 ancora sospeso in attesa della conclusione delle opere di adeguamento necessarie, autorizzate con USCIA 43/2017 del 09/02/2017 e successiva variante 32/USCIA/2018 del 31/01/2018;*
2. *si evidenzia che la collocazione dei nuovi macchinari all'interno dell'edificio esistente non ha rilevanza edilizia, l'inserimento dell'operazione di recupero R12 non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile già utilizzato per l'esercizio di una attività classificata come industria insalubre di classe I, in base al DM 05.09.1994, allegato C punto 9) “Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali)” ;*
3. *installazione dell'impianto di trattamento aria necessario a seguito della introduzione della nuova lavorazione e dei macchinari ad essa necessari; da tale installazione derivano i due nuovi punti di emissione in atmosfera ;*
4. *per quanto riguarda le modifiche alla viabilità interna all'area si segnala che parte del piazzale che dovrà essere utilizzato è oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria di cui alla 112/PRAT/2016 del 05/10/2016 non ancora rilasciato;*
5. *la modifica delle quantità di rifiuti in stoccaggio istantaneo, senza aumento del quantitativo annuale massimo non ha rilevanza edilizia-urbanistica.*

*Verificata la SCIA allegata alla domanda di modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006,*

*Considerato che la 112/PRAT/2016 relativa all'avvenuta realizzazione di un piazzale può essere favorevolmente conclusa in considerazione dell'avvenuto rilascio di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia ;*

*Considerato inoltre che la 14/PRAT/2017 relativa all'ampliamento del locale magazzino di stoccaggio dei rifiuti è sospesa in attesa della verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino e adeguamento funzionale previste dalla 43/USCIA/2017 e 32/USCIA/2018*

*Con la presente si esprime **parere favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici condizionato al completamento delle pratiche edilizie sopra citate non ancora concluse.**”*

**Vista** l'istruttoria della Conferenza Rifiuti nella seduta del 18.02.2020, e la successiva richiesta di integrazioni

inviata alla ditta in oggetto con nota PG n. 26767 del 19.02.2020;

**Viste:**

- la nota acquisita al PG n. 56091 del 16.04.2020, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- la nota acquisita al PG n. 68841 del 12.05.2020, trasmessa alla ditta con successiva nota PG n. 70822 del 14.05.2020, con cui il Consorzio di Bonifica della Romagna ha evidenziato la necessità di integrare la documentazione presentata ai fini dell'espressione del parere di competenza;
- la nota acquisita al PG n. 79618 del 03.06.2020, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

**Considerato che:**

- con nota acquisita al PG n. 71395 del 15.05.2020, il **Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio** ha trasmesso il proprio **parere favorevole** riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici; dal quale risulta in particolare quanto segue:

*“... Considerato che la 112/PRAT/2016 relativa all'avvenuta realizzazione di un piazzale è stata favorevolmente conclusa con comunicazione di accoglimento, P.G.N. 52063 del 30/4/2020; Considerato inoltre che la 14/PRAT/2017 relativa all'ampliamento del locale magazzino di stoccaggio dei rifiuti è stata favorevolmente conclusa con comunicazione di accoglimento, P.G.N. 52092 del 30/4/2020.*

*Con la presente si esprime **parere favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici.**”*

- con nota acquisita al PG n. 92222 del 26.06.2020, con cui il **Consorzio di Bonifica della Romagna**, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, di seguito riportato:

*“... con la presente si rilascia, per quanto di competenza, **parere favorevole condizionato** all'installazione dell'impianto meccanico per ricircolo e pulizia dell'aria, in quanto, alla luce delle dichiarazioni del tecnico progettista, risulta conforme per caratteristiche costruttive alle distanze fissate dal Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale.*

*Il tutto alle seguenti **prescrizioni specifiche**:*

- *Entro **30 giorni** dalla conclusione del procedimento variante all'Aua occorrerà presentare una variante non sostanziale all'autorizzazione n. 208923/2014 e successiva variante non sostanziale 14394 del 17/5/2018 corredata di relazione tecnica-descrittiva ed elaborati grafici di dettaglio (planimetrie, sezioni, particolari) delle apparecchiature di nuova installazione eventualmente ricadenti all'interno della fascia di rispetto del canale consorziale (10 m misurati dal più esterno tra ciglio fosso e limite demaniale dello stesso);*
- *nei medesimi termini di cui sopra occorrerà presentare apposita dichiarazione attestante la conformità tra le opere esistenti alla data dell'autorizzazione di cui al punto precedente e le opere indicate negli elaborati grafici allegati all'istanza.*

*Si evidenzia che **qualora si rilevassero opere aggiuntive o diverse rispetto a quelle presenti al momento del rilascio delle autorizzazioni consortili sopra indicate, oltre alla Variante di cui sopra occorrerà presentare richiesta di Nulla Osta di Tollerabilità**, corredata l'istanza di tutta la documentazione grafica e descrittiva necessaria nonché di copia dei titoli edilizi (con relativi elaborati grafici) rilasciati dal Comune territorialmente competente.*

- con nota PG n. 94359 del 01.07.2020 è stata acquisita la relazione tecnica istruttoria sulla matrice

rifiuti e impatto acustico, resa dal Servizio Territoriale di Arpae per la seduta della Conferenza del 03.07.2020;

**Visti** gli esiti della seduta del 03.07.2020, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** alle modifiche all'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni e di quelle già presenti in autorizzazione vigente che non vengono variate dalla presente modifica, fatta salva l'acquisizione del nulla-osta acustico da parte del Comune di Cesena;

**Vista** la documentazione acquisita al PG n. 96620 del 06.07.2020, trasmessa volontariamente dalla ditta in riscontro a quanto descritto in Conferenza in merito alle modalità di stoccaggio dei rifiuti al ;

**Dato atto** che il Comune di Cesena con nota acquisita al PG n. 96629 del 06.07.2020 ha trasmesso nulla-osta acustico nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae con nota PG n. 94359 del 01.07.2020;

**Considerato** che, a seguito dell'esame della documentazione acquisita al PG n. 96620 del 06.07.2020, il Servizio Territoriale di Arpae con nota PG n. 97867 del 08.07.2020, ha aggiornato il parere reso in conferenza modificando le prescrizioni n. 5 e 6 relative ai rifiuti riportate nel verbale della seduta del 03.07.2020;

**Dato atto** che:

- **l'Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali**, con mail del 03.07.2020, in riferimento alla domanda di modifica in oggetto, vista la documentazione tecnica presentata e le successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, confermando tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto oggetto di modifica;
- il rappresentante del **Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio**, in occasione della seduta della Conferenza del 18.02.2020, in merito agli scarichi di acque reflue domestiche aveva comunicato con mail del 17.02.2020 che tali scarichi, riferibili a bagni e spogliatoi, con recapito il corpo idrico superficiale risultano già autorizzati, non risultando oggetto di alcuna proposta di modifica, non necessitano di ulteriori interventi, nè dal punto di vista tecnico, né autorizzatorio;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 08.07.2020;

**Visti** in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

- SCIA ordinaria con inizio lavori differito per l'installazione o revisioni di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e relativi elaborati (PG n. 194465 del 18.12.2019);
- Relazione riguardante la non assoggettabilità alla prevenzione incendi dell'attività GB Catalyst s.r.l. ai sensi del D.P.R. 151/2011, datata 06.12.2019, a firma del tecnico incaricato (PG n. 194465 del 18.12.2019);
- Relazione tecnica, Rev. 1 marzo 2020, a firma del tecnico incaricato (PG n. 56091 del 16.04.2020);
- "Procedura per il controllo radiometrico Rev. 3 del 24/03/2020" a firma dell'Esperto Qualificato,

(PG n. 56091 del 16.04.2020);

- Integrazione alla relazione di valutazione previsionale dell'impatto acustico ambientale – datata Marzo 2020, a firma del TCA incaricato (PG n. 56091 del 16.04.2020);
- Tavola Architettonica n. 2 Planimetria Lay out Rifiuti – Emissioni, rev. 1 del 14.04.2020, scala 1:200, a firma del tecnico incaricato (PG n. 56091 del 16.04.2020);
- “Manuale Operativo di Gestione dell'impianto” Rev. 2 di Luglio 2020, a firma del legale rappresentante (PG n. 96620 del 06.07.2020);

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

**Considerato** che tale direttiva agli artt. 4 e 5 prevede, tra l'altro, che:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- per le operazioni di recupero **R12** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);

**Dato atto** che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti a messa in riserva (operazione R13) presso l'impianto sarà pari a 400 t e che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato complessivamente ad operazione di recupero R12 sarà pari a 910 t/anno;

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- $400 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = \mathbf{€ 56.000,00}$  (per l'operazione R13 dei rifiuti non pericolosi)
- $910 \text{ t} \times 12,00 \text{ €/t} = \mathbf{€ 10.920,00}$  (per le operazioni R12-R13 con un importo minimo pari a **75.000,00 €**);

e che pertanto l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata è pari a **131.000,00 €**;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti;

**Tenuto conto** che la modifica in oggetto non comporta aumenti nei quantitativi annui di rifiuti gestiti;

**Richiamato** il sopraccitato parere del Comune di Cesena, acquisito al PG n. 71395 del 15.05.2020, **favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici**;

**Acquisito** al PG n. 98967 del 09.07.2020 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta **GB CATALYST S.r.l.**;

**Dato atto** che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta **GB CATALYST S.r.l.** inoltrata in data 30.04.2020 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con PG\_PR\_FCUTG\_Ingresso\_0033149\_20200430\_1588241859612, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

**Tenuto conto** di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;

**Acquisita** al PG n. 68306 del 08.07.2020 l'autocertificazione suddetta, sottoscritta dal legale rappresentante di **GB CATALYST S.r.l.**;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

**Ritenuto** pertanto opportuno accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **GB CATALYST S.r.l.**, inserendo nell'autorizzazione unica anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e il nulla osta acustico;

**Vista** la D.G.R. n. 926 del 05.06.2019, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale

ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia", dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile dell'Incarico di Funzione "Autorizzazioni Complesse ed Energia";

#### DETERMINA

1. **di modificare** l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 alla ditta **GB CATALYST S.r.l.** con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i., con sede legale e impianto sito in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681** come di seguito riportato;
2. **di dare atto** che al punto 2 della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i. tra le autorizzazioni **ricomprese e sostituite**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, sono inserite anche le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato D);
  - Nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. (Allegato E);
  - SCIA ordinaria con inizio lavori differito;
3. **di dare atto** che, a decorrere dalla data del presente atto, prende efficacia la SCIA ordinaria con inizio lavori differito, per "installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti";
4. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i.:
  - l'allegato **A "Gestione rifiuti"**;
  - l'Allegato **D "Emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06"**;
  - l'allegato **E "Nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i."**;
5. **di dare atto** che l'**Allegato A "Gestione rifiuti"** alla presente determinazione modifica e sostituisce il medesimo Allegato della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i.;
6. **di stabilire** il rispetto delle seguenti prescrizioni impartite dal Consorzio di Bonifica della Romagna:
  - a) Entro **30 giorni** dalla conclusione del procedimento variante all'Autorizzazione unica art. 208 occorrerà presentare al Consorzio di Bonifica della Romagna una variante non sostanziale all'autorizzazione n. 208923/2014 e successiva variante non sostanziale 14394 del 17/5/2018 corredata di relazione tecnica-descrittiva ed elaborati grafici di dettaglio (planimetrie, sezioni, particolari) delle apparecchiature di nuova installazione eventualmente ricadenti all'interno della fascia di rispetto del canale consorziale (10 m misurati dal più esterno tra ciglio fosso e limite demaniale dello stesso);
  - b) nei medesimi termini di cui sopra occorrerà presentare al Consorzio di Bonifica della Romagna apposita dichiarazione attestante la conformità tra le opere esistenti alla data

dell'autorizzazione di cui al punto precedente e le opere indicate negli elaborati grafici allegati all'istanza.

- c) qualora si rilevassero opere aggiuntive o diverse rispetto a quelle presenti al momento del rilascio delle autorizzazioni consortili sopra indicate, oltre alla Variante di cui sopra occorrerà presentare richiesta di Nulla Osta di Tollerabilità, corredando l'istanza di tutta la documentazione grafica e descrittiva necessaria nonché di copia dei titoli edilizi (con relativi elaborati grafici) rilasciati dal Comune territorialmente competente.
7. di stabilire che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 131.000,00**.
  - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i. maggiorata di due anni;
  - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
  - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
    - a) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

b) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta **la revoca del presente atto previa diffida**;

8. **di stabilire** quanto segue:

a) eventuali varianti in corso d'opera non sostanziali rispetto alla normativa edilizia dovranno essere comunicate ad Arpae e saranno efficaci trascorsi 7 giorni lavorativi, fatta salva la possibilità da parte del Comune, al quale verranno trasmesse da Arpae, di comunicare eventuali motivi ostativi; le eventuali varianti in corso d'opera sostanziali dovranno essere procedute con modifica dell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/06;

b) **l'attività nella nuova configurazione potrà essere avviata a decorrere dalla data di presentazione al Comune, e per conoscenza ad Arpae, della SCEEA completa della documentazione prevista dall'art. 23 comma 3 della L.R. 15/2013 e previa accettazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 8 sopra riportato da parte di Arpae.**

9. di **precisare** che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i. non espressamente modificate con il presente atto. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**

10. **di precisare** che la validità delle autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i., compresa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'allegato D al presente atto, è ricondotta alla validità della DET-AMB-2017-6422 del 30.11.2017 e s.m.i.;

11. **di precisare** che le modifiche inerenti alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

12. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

13. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

14. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Tamara Mordenti attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

15. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla SCIA presentata;
- gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;

- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
16. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
17. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, al Consorzio di Bonifica della Romagna e ad Atersir, per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di competenza.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
\*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

\*documento firmato digitalmente

**GESTIONE RIFIUTI****(art. 208 del D.Lgs. 152/06)**

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Quantitativo annuo autorizzato (dal 1 gennaio a 31 dicembre)
A	160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	400 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)	10.000 t/a (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)
B	160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13-R12 <sup>^</sup>	70 t	910 t/a

<sup>^</sup> l'operazione R12 viene effettuata esclusivamente su catalizzatori comprensivi di involucro

3. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel "Manuale Operativo di Gestione dell'impianto" Rev. 2 di Luglio 2020, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come individuati nell'Elaborato grafico "Tavola 2 – Planimetria Lay-out Rifiuti – Emissioni" Rev. 01 del 14/04/2020;
4. le attività di controllo sui rifiuti dovranno essere effettuate secondo la "Procedura per il controllo radiometrico Rev.3 del 24/03/2020" a firma dell'Esperto Qualificato e l'Allegato n.2 della stessa, per quanto riguarda l'individuazione delle aree dedicate al controllo, al confinamento e al deposito di eventuali carichi contaminati da materiali radioattivi;
5. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;

6. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere gli stessi rappresentati e descritti all'interno del capitolo 2.4 Organizzazione degli stoccaggi, del Manuale Operativo di Gestione dell'impianto Rev. 2 del luglio 2020;
7. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore (es.: area di conferimento, area stoccaggio catalizzatori selezionati, ecc.) e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;"
8. la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta, "Tavola 2 – Planimetria Lay-out Rifiuti – Emissioni" REV. 01 del 14/04/2020, deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
9. nelle aree esterne servite dal sistema di trattamento delle acque di prima pioggia i rifiuti possono essere stoccati solo in contenitori;
10. nel registro di carico e scarico dovranno essere riportate informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti "generici" eventualmente gestiti presso l'impianto (codice EER 160122) e non riportare la sola descrizione generica "componenti non specificati altrimenti";
11. tutte le operazioni di carico/scarico e stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate all'interno dell'area impermeabilizzata in cui è stato previsto ed autorizzato il trattamento delle acque reflue di prima pioggia;
12. i pozzetti di raccordo e di accesso alla vasche a tenuta dovranno essere mantenuti costantemente liberi dai rifiuti ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
13. ogni tipo di materiale in uscita dalla ditta, oggetto della presente autorizzazione, essendo autorizzate le sole operazioni R12 e R13, resta sottoposto al regime dei rifiuti e come tale dovrà sottostare ai dettati della "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del D.Lgs. 152/06;
14. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 *Messa in riserva* è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
15. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
16. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
17. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;

18. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, dovrà comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
19. la ditta dovrà eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno annuali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizioni di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpa Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
20. l'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
21. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative;
22. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(art. 269 del D.Lgs. 152/06)

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

**A. PREMESSE**

La **GB CATALYST S.r.l.** era autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a seguito della determinazione DET-AMB-2019-1151 del 11/03/2019, di volturazione della determinazione DET-AMB-2017-6422 del 30/11/2017 s.m.i. precedentemente intestata a **GOBBI SPARE PARTS SpA**, rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, relativamente alla gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di Cesena (FC), via Capannaguzzo n. 3681 loc. Macerone.

Con l'istanza di modifica sostanziale di tale autorizzazione **GB CATALYST srl** chiede di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto per le seguenti emissioni, derivanti dall'introduzione dell'operazione di recupero R12 relativa alla apertura dei catalizzatori identificati dal codice EER 16 08 01:

- E1 "Cesoia – apertura marmitte catalitiche esaurite", derivante dalla aspirazione posta sull'area di apertura mediante cesoia delle marmitte catalitiche esaurite, dotata di filtro a cartucce;
- E2 "Stoccaggio involucri metallici", derivante dalla aspirazione posta sull'area di raccolta degli involucri ferrosi al fine di captare i residui di polveri di ceramica, dotata di filtro a maniche;

precisando che tali emissioni erano *"precedentemente autorizzate presso il sito di Longiano in corso di dismissione"*.

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 18/02/2020, con riferimento all'invarianza degli impianti rispetto a quelli presenti nel sito di Longiano, la Ditta ha dichiarato che *"non c'è più il mulino ma solo la cesoia e la relativa area di apertura catalizzatori e che gli impianti di abbattimento delle due emissioni sono gli stessi presenti nel sito di Longiano"*.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, verificata la corrispondenza di quanto dichiarato dalla Ditta con la documentazione agli atti, rilevato che trattasi di trasferimento degli impianti precedentemente autorizzati ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. sulla base dell'Allegato B alla autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, rilasciata con D.P.P. n. 128 del 14/05/2015 e s.m.i. alla **GOBBI SPARE PARTS SpA**, poi volturata a **GB CATALYST srl** con DET-AMB-2019-1152 del 11/03/2019, per l'altro stabilimento di Longiano, via Pio La Torre n. 28, ha espresso le seguenti valutazioni:

- si propone di confermare per le emissioni E1 ed E2 in oggetto i valori limite e le prescrizioni riportati nella autorizzazione di cui all'Allegato B alla D.P.P. n. 128 del 14/05/2015 e s.m.i. rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per lo stabilimento di Longiano, eliminando il riferimento alla macinazione e quindi rinominando l'emissione E2 "Stoccaggio involucri metallici";
- dovrà essere comunicata la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1 "Apertura marmitte catalitiche esaurite" e E2 "Stoccaggio involucri metallici", con effettuazione di tre

monitoraggi a tali emissioni a partire dalla data di messa a regime.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 03/07/2020 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 18/02/20 e del 03/07/20, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 18/12/2019, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/194465 e 194468 del 18/12/2019, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di apertura dei catalizzatori esauriti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE N. 1 – APERTURA MARMITTE CATALITICHE ESAURITE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
Cobalto e suoi composti espressi come Co + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e suoi composti espressi come Mn + Palladio e suoi composti espressi come Pd + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Platino e suoi composti espressi come Pt + Rame e suoi composti espressi come Cu + Rodio e suoi composti espressi come Rh + Selenio e suoi composti espressi come Se + Vanadio e suoi composti espressi come V	4,5 mg/Nmc
di cui:	
Cobalto e suoi composti espressi come Co	0,9 mg/Nmc
Selenio e suoi composti espressi come Se + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc

## EMISSIONE N. 2 – STOCCAGGIO INVOLUCRI METALLICI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	18 mg/Nmc
---------	-----------

Cobalto e suoi composti espressi come Co + Cromo (III) e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e cuoi composti espressi come Mn + Palladio e suoi composti espressi come Pd + Piombo e suoi composti espressi come Pb + Platino e suoi composti espressi come Pt + Rame e suoi composti espressi come Cu + Rodio e suoi composti espressi come Rh + Selenio e suoi composti espressi come Se + Vanadio e suoi composti espressi come V	4,5 mg/Nmc
---	------------

di cui:

Cobalto e suoi composti espressi come Co	0,9 mg/Nmc
Selenio e suoi composti espressi come Se + Nichel e suoi composti espressi come Ni	0,9 mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa " *Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpa in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forli-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 e E2**, e per un periodo di 10 giorni

la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1 e E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

## NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 OTTOBRE 1995, N. 447 e s.m.i.)

### Premesse:

- La ditta GB Catalyst S.r.l. ha richiesto, per lo stabilimento ubicato in comune di Cesena – Via Capannaguzzo n. 3681 una modifica dell'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensiva del nulla osta acustico ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.”;
- gli elaborati relativi alla richiesta del nulla osta acustico, sono stati redatti dal T.C.A. Dr. R. Bassissi, e acquisiti ai PG 194465 del 18.12.2019 e PG n. 56091 del 16.04.2020;;
- il Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio
- il rappresentante del **Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio:**
  - con mail del 23.01.2020 ha chiesto l'espressione del parere del Servizio Territoriale di Arpae in merito all'impatto acustico;
  - in occasione della seduta della Conferenza del 18.02.2020, con mail del 17.02.2020, in merito al rumore si era riservato di esprimere il proprio parere/nulla osta ai sensi della L. 447/95 nel rispetto delle prescrizioni previste da Arpae Servizio Territoriale;
- il Servizio Territoriale di Arpae, con nota PG n. 94359 del 01.07.2020, ha trasmesso la propria relazione istruttoria resa nella seduta della Conferenza del 03.07.2020, comprensiva delle valutazioni in merito all'impatto acustico, da cui risulta per quanto di competenza, parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni di seguito riportate;
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 03.07.2020, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni relative al rumore presenti nel suddetto parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, fatta salva l'acquisizione del nulla-osta comunale;
- con nota acquisita al PG n.96629 del 06.07.2020, il Comune di Cesena – Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio ha trasmesso il **nulla osta acustico** nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae sotto riportate;

Sulla base di quanto sopra esposto, stante quanto attestato dal TCA circa il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali ex artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997,

si rilascia

### NULLA-OSTA acustico ex art. 8 della L. 447/1995

alle lavorazioni, procedure gestionali ed al funzionamento dei macchinari sopra indicati ed a servizio della ditta "**GB Catalyst S.r.l.**", sita in Cesena - Via Capannaguzzo n. 3681, con l'obbligo di adempiere alle

seguenti prescrizioni:

1. I motori dei veicoli all'interno dell'area aziendale devono essere mantenuti spenti durante la fase di stazionamento e non deve essere utilizzato il clacson (devono essere impartite al riguardo le opportune disposizioni aziendali e affissa idonea cartellonistica anche in esterno);
2. L'attività produttiva rumorosa, causata dalle principali sorgenti sonore suddette, può essere svolta esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00;
3. Il portone di accesso e le finestrate sul lato nord del fabbricato aziendale (lato ricettore R1), durante l'attività produttiva rumorosa devono essere mantenute costantemente chiuse;
4. I camini delle due emissioni in atmosfera dello stabilimento dovranno essere muniti degli opportuni accorgimenti tecnici per direzionare la rumorosità emessa verso il lato ove non sono presenti i ricettori residenziali;
5. **Entro 6 mesi** dall'entrata in esercizio dell'attività, ovvero ad attività a regime, dovrà essere trasmesso al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena un Collaudo post-operam supportato da rilievi fonometrici con idonei Tempi di misura diurni, effettuati presso o in prossimità al ricettore R2. Tali rilievi fonometrici, eseguiti ai sensi del D.M. 16/03/1988 e finalizzati a dimostrare l'effettivo rispetto del valore limite differenziale di immissione diurno al ricettore R2, dovranno considerare e relazionare il Rumore Ambientale nella condizione di massima rumorosità dello stabilimento in oggetto e il Rumore Residuo nella condizione di totale assenza di rumorosità imputabile allo stabilimento in oggetto. Tale Collaudo acustico dovrà contenere i rilievi fonometrici di congrua durata, la descrizione particolareggiata dei fenomeni sonori rilevati, l'espressa valutazione di eventuali componenti impulsive e tonali e le condizioni di apertura/chiusura di tutti i portoni/finestroni dello stabilimento in oggetto durante i rilievi effettuati. Entro il medesimo termine dovrà essere eventualmente presentato il progetto delle opere di mitigazione acustica idonee ad assicurare il rispetto dei limiti acustici di legge, se occorrenti.
6. Ogni modifica che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa, all'aumento del traffico indotto o agli impianti/macchinari utilizzati, rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il presente Nulla Osta Acustico.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Nulla Osta Acustico sarà sanzionato amministrativamente ai sensi dell'art. 10, comma terzo della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 in quanto trattasi di violazione concernente disposizione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**